

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 39 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2358/2011**

Deliberazione n. 39 del 18/04/2012 - rif. Fascicolo n. 2358/2011 d.lgs 163/06 Articoli 121 - Codici 121.1

L'Autorità si è ripetutamente espressa sulle procedure negoziate, da ultimo fornendo indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria (quale è la fattispecie de qua, sulla base delle dichiarazioni della S.A.), con la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 e con la Determinazione n. 8 del 14 dicembre 2011, adottata in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. In tali determinazioni si è evidenziato, tra le altre cose, come la direttiva 2004/18/CE abbia introdotto, sotto il profilo procedimentale, alcune regole sui criteri di selezione delle offerte al fine di garantire la "par condicio" tra i concorrenti, contribuendo così ad una "procedimentalizzazione comunitaria" della procedura negoziata, accentuata dal legislatore nazionale che ha esteso anche agli appalti sotto soglia le disposizioni applicate agli appalti sopra soglia, ad eccezione di alcune limitate deroghe che introducono semplificazioni nelle procedure di scelta del contraente (per gli appalti di servizi e forniture, con riguardo ai termini, artt. 121 e 124 D.Lgs. 163/2006). Da ciò deriva, in particolare, l'applicazione dei principi generali di parità di trattamento e divieto di discriminazione e imparzialità ex art. 97 della Costituzione e quelli generali di trasparenza, concorrenza e rotazione, oltre ai principi istitutivi del Trattato, dal cui esame derivano "le regole generali imprescindibili che devono essere rispettate nel corso dell'affidamento" e "la corretta procedura che l'amministrazione deve seguire per selezionare il contraente" di cui all'art. 57, comma 6, D.lgs. 163/2006. In tale procedura, è stata analizzata la ricerca di mercato che deve precedere la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura con lettera d'invito a formulare un'offerta, nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, al fine di scegliere la migliore offerta sulla base dei criteri di valutazione indicati nella stessa. Si è sottolineato che anche tale ricerca di mercato sia soggetta a modalità di esecuzione rispettose del principio di trasparenza, che comporta per la stazione appaltante di non poter scegliere gli operatori con modalità "chiuse" rispetto al mercato; impone, non sempre e non necessariamente ma in relazione all'importo e alla tipologia dell'appalto, forme di pubblicità preventiva della procedura e l'obbligo per la S.A. "di esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti criteri devono essere specificati nello stesso" e impone infine la pubblicazione del c.d. avviso di post-informazione contenente i dati dei soggetti aggiudicatari.